

Stranieri: per uscire dall'Italia basta la ricevuta postale

Gli stranieri, presenti regolarmente in Italia, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno o del primo rilascio per lavoro subordinato, autonomo o ricongiungimento familiare potranno dal **1° agosto 2008 al 31 gennaio 2009** uscire dall'Italia presentando solo la ricevuta delle Poste italiane che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo o di primo rilascio.

Una **circolare** della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere chiarisce che il transito nell'area Schengen (attraverso frontiere terrestri, marittime, aeree) è consentito agli **stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno che mostrano:**

- il passaporto in corso di validità, o altro documento di identità equipollente;
- la ricevuta della presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oppure della carta di soggiorno;
- copia o originale del titolo di soggiorno scaduto e del quale è stato chiesto l'aggiornamento.

Mentre gli **stranieri che hanno presentato la domanda per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per ricongiungimento familiare** e che sono in possesso della ricevuta di presentazione della domanda possono uscire e rientrare in Italia a condizione che:

- l'uscita ed il rientro avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera;
- il viaggio non preveda il transito in altri Paesi Schengen;
- lo straniero esibisca il passaporto o il documento di viaggio equipollente insieme al visto d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno e la ricevuta di Poste Italiane S.p.a.,
- alla frontiera il personale addetto ai controlli metta il timbro di uscita oltre che sul documento di viaggio anche sulla ricevuta delle Poste italiane.

31/07/2008